**Cass. Pen, Sez. III, n. 2832 del 22 gennaio 2015 – Pres. Maninno – Est. Orilia – Ric. M.R.**

**ACQUA** – Cosa si intende per “acque meteoriche di dilavamento”?

*Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi, di conseguenza, per “acque meteoriche di dilavamento” si intendono solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti. Una tale impostazione esclude logicamente ogni interferenza con la competenza regionale fissata dall’art. 113 D. Lvo n 152/2006, perché essa ha ad oggetto, per espresso dettato normativo, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio di aree esterne.*

[omissis]

**Considerato in diritto**

Il ricorso è infondato.

Il tema che viene sottoposto alla Corte investe il concetto di scarichi di reflui industriali ed in particolare l’incidenza delle acque meteoriche che raccolgono sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali o commerciali (nel caso di specie, trattasi di una stazione di servizio per rifornimento di carburante, così come accertato nel giudizio di merito).

Come già osservato da questa Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 2867 del 30/10/2013 Ud. Dep. 22/01/2014 Rv 258378) nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si fa cenno alle “acque meteoriche di dilavamento” nella Sez. 2, Parte 3, che è dedicata alla “Tutela delle acque dall’inquinamento”, ma non si fornisce una specifica definizione delle stesse che indirettamente, e in negativo, viene data nell’art. 74. In tale disposizione, dedicata alle definizioni, “le acque meteoriche di dilavamento” non sono definite in modo diretto nel loro contenuto, ma citate nella definizione di un’altra tipologia di acque, e cioè dei reflui industriali (lett. h), allo scopo di delimitarne in negativo il significato. L’art. 74 cit., infatti dispone, alla lett. g), che si intendono per “acque reflue domestiche”, le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”, ed alla lett. h) che si intendono per “acque reflue industriali” “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. L’art. 74 cit, pertanto, pur non fornendo una diretta definizione delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue industriali e, quindi, non assimilabili a queste ultime.

La suddetta formulazione dell’art. 74 è quella risultante dalla modifica operata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, art. 2, c. 1, modifica con la quale è stato escluso il riferimento qualitativo alla tipologia delle due acque. E difatti il previgente testo dell’art. 74, lett. h), stabiliva invece che si intendono per “acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalla acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”.

La definizione contenuta nell’art. 74 lett. h) del D. Lvo n. 152/2006 prima della modifica apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 art. 2, c. 1, come la precedente di cui al regime del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, escludeva dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, ma precisava che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali “non connessi” con quelli impiegati nello stabilimento. Si riteneva perciò che quando le acque meteoriche fossero, invece, contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non dovessero più essere considerate come “acque meteoriche di dilavamento”, con la conseguenza che dovevano essere considerate reflui industriali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 33839 del 2007).

Oggi, la nuova formulazione dell’art. 74 lett. h) del D. Lvo n. 152/2006 ha escluso ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque ed ha eliminato l’inciso “intendendosi per tali (cioè acque meteoriche di dilavamento, ndr) anche quelle venute in contatto con sostanze…non connesse co nle attività esercitate nello stabilimento”.

La recente pronuncia di questa sezione, sopra richiamata, ed invocata dal ricorrente sostegno della propria tesi difensiva (sez. 3, sentenza n. 2867 del 30/10/2013 ud. Dep. 22/01/2014 Rv. 258378 cit.), fa discendere dalla eliminazione di tale inciso l’impossibilità di assimilare sotto un profilo qualitativo i reflui industriali e le acque meteoriche di dilavamento ed in particolare l’impossibilità di ritenere che le acque meteoriche di dilavamento, una volta venute a contatto con materiali o sostanze connesse all’attività esercitata nello stabilimento, possano essere assimilate ai reflui industriali.

Il Collegio ritiene di sottoporre a revisione una tale impostazione perché, a ben vedere, l’eliminazione dell’inciso, frutto di una precisa scelta del legislatore, sta ad indicare proprio l’intenzione di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche di dilavamento: l’eliminazione dell’inciso, insomma, non ha affatto ampliato il concetto di “acque meteoriche di dilavamento”, ma al contrario, lo ha ristretto in un ottica di maggior rigore, nel senso di operare una secca distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle reflue industriali o quelle reflue domestiche.

Oggi, pertanto, le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento, per espressa volontà di legge.

Va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 33839 del 2007 cit).

Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti.

Una tale impostazione esclude logicamente ogni interferenza con la competenza regionale fissata dall’art. 113 D. Lvo n 152/2006 perché essa ha ad oggetto, per espresso dettato normativo le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio di aree esterne.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, sulla scorta delle deposizioni dei verbalizzanti e delle fotografie, l’inquinamento del terreno circostante l’impianto per effetto delle acque meteoriche di dilavamento che si andavano ad amalgamare con gli oli e i residui di carburante presenti sul piazzale, escludendo con certezza che le macchie ritratte potessero essere provocate dalla perdita di olio da parte di eventuali auto in sosta presso il distributore. L’inquinamento del suolo mediante dispersione delle acque contaminate non può porsi in discussione.

[omissis]